

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI
AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016



COMUNE DI LUNAMATRONA
Prov. del Medio Campidano

CODICE FISCALE 82002070926 PARTITA IVA 01395980921
Telefono 070/939026 Fax 070/939678
E-mail:affari.general@comune.lunamatrona.ca.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE
“GESTIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE”
CIG: Z0818716CD

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

L'appalto ha per oggetto la “GESTIONE PARCO GIOCHI COMUNALE”, situato in via Garibaldi n.7 del Comune di Lunamatrona, provincia del Medio Campidano.

Tale concessione prevede:

1. l'affidamento del punto-ristoro sito nel medesimo Parco privo dei relativi arredi (*);
2. la gestione e manutenzione degli spazi verdi e ricreativi;
3. l'affidamento dei servizi igienico-sanitari aperti al pubblico;
4. l'affidamento e la gestione di n. 2 campi di bocce;
5. l'affidamento dell'area tutta del Parco Giochi, meglio evidenziata nella planimetria *sub A* agli atti;

(*) il concessionario, all'atto della firma del contratto, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale la documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritta dalle norme vigenti (DUAAP). L'autorizzazione di cui trattasi è correlata alla struttura oggetto di gara, decade alla scadenza del contratto ed è esclusa ogni forma di trasferimento in altra sede.

Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, desumibile dal sopralluogo da effettuarsi obbligatoriamente a pena di esclusione prima della presentazione dell'offerta.

Art. 2 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario è soggetto ai seguenti obblighi:

- a. cura, manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria del chiosco Bar;
- b. cura degli arbusti, fioriere e piante con tutte le operazioni necessarie, compresa la falciatura dell'erba del prato verde;
- c. vigilanza e custodia delle strutture presenti all'interno del Parco intero, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Municipale o al corpo dei Carabinieri;
- d. cura e manutenzione ordinaria dei campi di bocce – quotidiana, nel periodo estivo tra Giugno e Settembre;
- e. cura di tutti gli spazi del Parco Giochi e delle aree contermini che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia;
- f. custodia e manutenzione ordinaria degli impianti e dei giochi per i bambini;

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

- g. gestione dell'utilizzo dei servizi igienici aperti al pubblico siti all'interno del Parco e pulizia degli stessi;
- h. manutenzione delle infrastrutture presenti nel Parco Giochi, comprese la recinzione ed i cancelli di accesso, meglio evidenziate nell'inventario predisposto da parte dell'ufficio Tecnico, allegato sub. B;
- i. apertura, vigilanza e chiusura del Parco Giochi Comunale;
- j. apertura quotidiana del chiosco/bar con gli orari stabiliti in autorizzazione, per la durata di almeno cinque mesi;
- k. gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario, nel caso in cui la loro necessità sia derivata da inottemperanza da parte dello stesso alle operazioni di ordinaria manutenzione o incuria, disattenzione o incompetenza del concessionario medesimo;
- l. gli interventi causati da incuria o negligenza degli utenti, saranno eseguiti dal concessionario, il quale è fin d'ora autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili;
- m. tale elencazione non esaurisce la tipologia degli interventi di ordinaria manutenzione che dovessero comunque risultare necessari per la ordinaria conduzione della struttura, anche se non espressamente contenuti nel suindicato elenco.

Art. 3 - DOVERI DEL CONCEDENTE.

L'Ente concedente si impegna a non concedere ad altri, nello spazio oggetto della concessione, la possibilità di esercitare attività omogenee a quelle esercitate da parte del concessionario e di non permettere che altri possano vendere alimenti o bevande in alcun caso nel medesimo spazio, con l'esclusiva eccezione della barracca allestita dal comitato organizzatore della festa patronale del Comune di Lunamatrona.

L'Ente concedente si impegna inoltre, a mettere a disposizione del concessionario, gli impianti necessari per l'irrigazione del Parco Giochi, secondo un programma di utilizzo concordato e predefinito con i servizi comunali competenti.

I costi derivanti dal consumo dell'acqua ed energia elettrica per le strutture ricettive (Chiosco) e relativi servizi, sono a totale carico del concessionario, mentre restano a carico del concedente i consumi relativi agli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica del Parco Giochi Comunale.

Sono a carico del concedente gli interventi di manutenzione straordinaria, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti strutturali, allo scopo di garantire la completa fruibilità dell'area e del punto ristoro.

Art. 4 - ADDIZIONI.

Al concessionario è data la possibilità di apportare delle addizioni (es.: gazebo, nuovi giochi per bambini, etc...) ai beni oggetto della presente concessione; il concessionario è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Responsabile del Servizio e ad indicarle nella relazione annuale di cui all'art. 17.

Le addizioni eventualmente apportate dal concessionario, nonché da parte dell'Ente concedente, sono iscritte d'ufficio nell'inventario da parte del Responsabile del Servizio e saranno disciplinate secondo l'art. 2.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

La durata della concessione per la gestione del progetto è di n. 4 (QUATTRO) anni, rinnovabili non più di una volta, a decorrere dalla data della stipula del contratto.

Alla scadenza il concessionario/gestore, non potrà sollevare alcuna eccezione ed il Comune avrà diritto di rientrare nel libero e pacifico possesso del Parco Giochi e del punto di ristoro/chiosco-bar annesso, nelle stesse condizioni originarie, salvo il logorio dovuto al tempo, senza alcun danno e salvo le migliorie eventualmente apportate.

E' prevista la possibilità, sussistendone i presupposti, di rinnovare la concessione per eguale periodo o per un periodo inferiore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – CANONE DI CONCESSIONE.

L'affidamento in concessione del Parco Giochi Comunale, comporta per il concessionario, la corresponsione di un canone annuo determinato dall'applicazione del rialzo sull'importo a base di gara, fissato in Euro 500,00, Iva esclusa.

Il canone dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate.

Il ritardato pagamento di una rata del canone, comporterà l'applicazione di interessi calcolati per ogni giorno di ritardo, il mancato pagamento di tre rate consecutive del canone comporterà la risoluzione della convenzione.

Art. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione nonché il subappalto dei servizi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto, unilaterale e non recettizia, da parte dell'ente concedente ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a quest'ultimo.

Il divieto è attinente ai servizi ricettivi, non si applica ai servizi manutentivi, per prestazioni occasionali o che richiedono particolare professionalità e specializzazione.

E' fatto salvo il ricorso a prestazioni aggiuntive, in occasione di ricorrenze, manifestazioni o altri eventi eccezionali che dovessero verificarsi. Anche in questo caso va comunque garantito il rispetto delle condizioni previste dai successivi artt. 8, 11, 12 e 13 del presente capitolato.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Il concessionario svolge il servizio mediante personale in possesso di adeguata professionalità e dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente.

Il concessionario deve trasmettere al Responsabile del servizio competente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli addetti ai servizi oggetto della concessione, con l'indicazione delle relative mansioni.

Art. 9 - SOSTITUZIONI.

Qualora taluno degli operatori di cui al precedente articolo 8, o dei componenti della società eventualmente aggiudicataria del servizio, venga sostituito definitivamente o temporaneamente, il concessionario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del servizio competente, entro due giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il concessionario deve provvedere tempestivamente alla sostituzione con altro operatore provvisto degli **stessi requisiti** dell'operatore cessato, previa comunicazione al Responsabile del servizio competente, circa il nominativo dell'addetto subentrante.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

L'omesso deposito della comunicazione di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria di €. 50,00.

Art. 10 - MODALITA' DELL'AGGIUDICAZIONE.

L'Affidamento in concessione del servizio di gestione del Parco Giochi Comunale, avverrà a seguito di procedura aperta (artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006).

I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta seguendo le modalità stabilite nel bando.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori e degli utenti inseriti nelle attività lavorative.

Quest'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente, per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art. 13 - SICUREZZA DEL LAVORO.

Al presente capitolato non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, in quanto non si ravvisano rischi di interferenze in ragione del fatto che la gestione della struttura, comprese le manutenzioni ordinarie, è interamente affidata al Concessionario senza intervento del personale comunale.

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il concessionario dovrà prima dell'avvio del servizio trasmettere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) sui rischi connessi alle attività specifiche. Il D.V.R. deve essere redatto rispettando i

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

contenuti minimi del D. Lgs. n. 81/2008. Eventuali modifiche al D.V.R., che dovessero rendersi necessarie nel tempo, dovranno essere tempestivamente notificate.

Tutti gli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, sono da intendersi a carico del soggetto gestore (in particolare resta a carico del concessionario la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

I mezzi, le attrezzature impiegate e il relativo modo di impiego, dovranno essere uniformate a tutte le normative di sicurezza vigenti.

Il concessionario deve attuare le misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro, in particolare l'impiego di energia elettrica dovrà essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e deve provvedere, inoltre, a far affiggere nei punti idonei, a proprie cure e spese, la segnaletica di sicurezza sia nel parco che all'interno dei locali. Si precisa, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, che ogni responsabilità connessa è a carico del concessionario.

Art. 14 - RESPONSABILITA', INFORTUNI E DANNI.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'utenza, al Comune, a terzi e/o a cose, s'intende, senza riserve alcune, a completo ed esclusivo carico del concessionario, sul quale grava qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.

A tal fine l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- € 1.000.000,00, quale limite catastrofe per sinistro;
- € 500.000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;
- € 500.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di rivalsa/ regresso esercitata dall'Inail e in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti del concessionario non risultino indennizzati dall'Inail.

La polizza di cui sopra deve essere priva di franchigia.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all'Ente concedente, in occasione della stipula del contratto.

ART. 15 – CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (anche in questo caso si applica la riduzione ai sensi del comma 11 dell'art. 54 della L.R n. 5/2007) pari al 10% del canone di concessione (Iva esclusa) per 4 anni.

Quest'ultima è presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva potrà essere presentata mediante: fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà restituita al termine del contratto. Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

L'importo della cauzione definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti per i quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 170000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 16 - COOPERAZIONE.

Il concessionario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedirne regolare svolgimento del progetto.

Qualora il concessionario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.

Art. 17 - RELAZIONE ANNUALE.

Il concessionario deve depositare entro il 30 marzo di ogni anno, presso il Comune, una dettagliata relazione nella quale espone il programma delle attività ricreative e culturali che intende svolgere nell'arco dell'annualità presso i beni oggetto della presente concessione.

Relativamente al primo anno della concessione del servizio, la relazione di cui al precedente comma dovrà essere depositata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto.

Il ritardato deposito di detta programmazione è sanzionato col pagamento di €. 50,00, mediante quota parte della fidejussione che, conseguentemente, dovrà essere ristabilita nel suo importo originario da parte del concessionario.

Tale programmazione viene sottoposta alla valutazione della Giunta comunale, affinché questa possa proporre integrazioni alla stessa e suggerire il coordinamento con altre manifestazioni. E' prevista dietro valutazione della Giunta comunale l'opportunità di subordinare l'ingresso alle strutture oggetto della concessione, al pagamento di un biglietto, in occasione di importanti manifestazioni. Tale programmazione si intende vincolante e dovrà rispecchiare fedelmente quanto dichiarato all'atto della presentazione della proposta del PROGETTO DI GESTIONE depositato in sede di gara.

Il concessionario potrà discostarsi dalla programmazione auspicata nel PROGETTO DI GESTIONE, depositato in sede di gara, previo consenso dell'Amministrazione comunale.

Qualora l'attività programmata nella relazione annuale, non abbia riscontro, il concessionario è tenuto al pagamento di €. 100,00 mediante quota parte della fidejussione che, conseguentemente, dovrà essere ristabilita nel suo importo originario da parte del concessionario.

Art. 18 - FESTIVITA' COMUNALI.

All'ente concedente, viene in ogni caso riservato di usufruire, nei modi che riterrà opportuni, delle aree destinate a concessione, durante le pubbliche manifestazioni, previo accordo fra le parti in caso di coincidenza delle stesse.

In particolare è riservato l'uso del Parco Giochi al Comune di Lunamatrona:

1. durante la festa del Santo patrono San Giovanni Battista;
2. durante gli appuntamenti concordati da parte dell'Amministrazione comunale, con l'associazione Pro loco;
3. durante le manifestazioni che coinvolgano le scolaresche del Comune;
4. durante le manifestazioni pubbliche, sagre, etc....

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

Art. 19 - PERIODO OBBLIGATORIO DI APERTURA.

Le strutture oggetto della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere aperte al pubblico tutto l'anno con i seguenti orari:

Nei mesi di apertura del chiosco-Bar: dalle ore 08,30 fino all'orario di chiusura dello stesso;

Nei restanti mesi: dalle ore 8,30 fino alle ore 18,00.

Il chiosco-Bar, dovrà obbligatoriamente essere aperto per almeno 5 mesi all'anno.

Eventuali deroghe al suddetto orario potranno essere concesse su proposta del concessionario e previa autorizzazione dell'ente concedente.

Art. 20 - MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PARCHI COMUNALI.

L'accesso al Parco Giochi Comunale, è disciplinato esclusivamente dal Comune; il concessionario non potrà pretendere alcun compenso né apporre alcun limite di propria iniziativa.

Art. 21 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.

L'amministrazione comunale può procedere alla revoca della concessione qualora di verifichino le seguenti condizioni:

- a) per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione medesima;
- d) per abbandono ingiustificato della gestione;
- e) per il reiterato disinteresse agli impegni assunti con il contratto.

Nessun indennizzo di sorta, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di revoca della concessione per uno dei motivi sopra indicati.

Verificatosi uno dei casi di cui sopra, il Parco Giochi dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 22 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'amministrazione comunale, in caso di ripetute inadempienze o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà risolvere il contratto con un preavviso di 15 giorni, incamerando la cauzione prestata dal concessionario, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi del servizio con maggiori oneri per il Comune.

Alla risoluzione potrà pervenirsi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni del concessionario.

L'amministrazione comunale, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e senza alcuna genere di corrispettivo verso il concessionario, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. *interruzione dei servizi di cui all'art. 2 del presente atto senza giusta causa;*
2. *cessione in subappalto totale o parziale dei servizi di cui alla concessione, art. 7 del presente atto;*
3. *il mancato pagamento di tre rate consecutive del canone comporterà la risoluzione della convenzione;*

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

4. *omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, art. 13 del presente atto;*
5. *omessa stipula del contratto di assicurazione di cui all'art. 14;*
6. *omesso deposito della relazione annuale sulle attività programmate di cui all'art. 17 del presente atto;*
7. *omessa esecuzione delle attività individuate nella relazione di cui all'art. 17 del presente atto;*
8. *non ottemperanza dei doveri di cui agli articoli 2 e 19;*
9. *omesso rispetto dei parametri dichiarati in sede di proposta progettuale per l'intera durata della concessione, con l'ovvia eccezione di modifiche migliorative ai requisiti dichiarati in sede di gara, lungo il corso del rapporto contrattuale;*
10. *il concessionario, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi imposti dal Codice di Comportamento del Comune di Lunamatrona, adottato con deliberazione della G.C. n. 085 del 30.12.2013.*

In caso di risoluzione del rapporto, l'ente concedente, si rivarrà sulla somma fideiussoria depositata e, si riserva di adire le vie competenti per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal concessionario.

Quest'ultimo, in ogni caso, deve corrispondere all'ente concedente, un importo pari alle spese sostenute per l'espletamento di un successivo procedimento di assegnazione della concessione.

Nel caso di risoluzione anticipata, questa dovrà essere notificata all'amministrazione comunale almeno tre mesi prima, garantendo pertanto in questo periodo la gestione del Parco Giochi e del chiosco-bar.

Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, all'ex concessionario subentrerà l'operatore economico che segue in graduatoria, purché abbiano dato esito positivo le verifiche condotte d'ufficio in merito ai requisiti dichiarati in sede di gara.

Art. 23 - RESTITUZIONE DEL'AREA.

E' facoltà dell'ente concedente, salvo quanto previsto nell'articolo 4, pretendere la restituzione, alla scadenza del termine della concessione o qualora ricorrano le condizioni previste al precedente articolo, delle aree assegnate e delle relative strutture, nella medesima condizione nella quale esse versavano e nella loro piena funzionalità al momento della loro attribuzione al concessionario.

Su quest'ultimo, qualora tale restituzione non fosse possibile, graveranno tutte le spese relative alla riduzione delle aree nello stato in cui si trovavano prima della attribuzione al concessionario.

Art. 24 - ATTREZZATURE.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto delle attrezzature e arredi necessari per il corretto avvio del servizio.

E' facoltà del concessionario cedere o concedere in usufrutto al concessionario subentrante, le attrezzature e gli arredi necessari alla gestione del servizio.

Art. 25 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE.

L'Amministrazione comunale si riserva di vigilare sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario del servizio, effettuando verifiche periodiche per verificare la qualità e

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 008 del 09.02.2016

la funzionalità dei servizi erogati, nonché il rispetto degli oneri di pulizia e manutenzione della struttura e delle aree verdi.

Ove siano accertati fatti, comportamenti o omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato, nonché la violazione di leggi o regolamenti, l'Ente concedente contesterà gli addebiti al Concessionario, assegnandoli un termine per adempiere. Se entro il termine assegnato il Concessionario non adempirà a quanto richiesto o non fornirà alcuna motivata giustificazione ovvero, qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, verranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

Art. 26 - CONTROVERSIE.

Per le controversie che dovessero insorgere tra il concessionario e l'ente concedente, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, che non dovessero essere risolte in via amministrativa, competente è il Tribunale di Cagliari.

Art. 27 - SPESE.

Spese Contrattuali: Sono a carico del concessionario tutte le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione;

Spese utenze:

- a carico del concessionario: spese per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile per il chiosco ed i servizi igienici e, quant'altro necessario per la gestione dell'intera struttura;

- a carico del concedente: spese per l'illuminazione del parco e per l'impianto d'irrigazione.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Maria Elena Mura

